



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
VITTORIO BACHELET

Sede via Bachelet, 6 - 23848 OGGIONO (LC)
C.M. LCIS002005 - Cod. Fisc. 92007760132 - Tel. (0341) 577271 - 579332 - 576076
E-Mail: LCIS002005@istruzione.it - Pec: LCIS002005@pec.istruzione.it
www.istitutobachelet.edu.it



PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Referenti per il presente documento:

la Dirigente Scolastica
con il supporto del
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

(Delibera Collegio Docenti del 24.10.2023)

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PREMESSA	3
2. FINALITÀ	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. ACCORDI TERRITORIALI	6
5. SITI DI RIFERIMENTO	6
6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI B.E.S.	7
6.0. Quadro generale	7
6.1. Studenti con disabilità (Legge 104/1992)	7
6.2. Studenti con disturbi evolutivi specifici	8
6.3. Studenti in situazione di svantaggio	10
7. AZIONI PER L'INCLUSIONE	11
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ	12
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	12
2.1 Cosa faranno i genitori	12
2.2 Cosa farà la scuola	12
2.3 Cosa faranno gli specialisti ASL	13
2.4 Cosa farà l'Ente Locale	13
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	14
4. LA DOCUMENTAZIONE	15
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	18
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	20
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON D.S.A.	21
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	21
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	21
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	21
3.1 Cosa faranno i genitori	21
3.2 Cosa faranno i docenti	22
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	23
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	24
5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica	24
5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative	24

5.3 Verifica e valutazione	26
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	26
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	27
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	27
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	27
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	28
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	29
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	29
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	30
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	30
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	30
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	31
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	32
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	32
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BACKGROUND MIGRATORIO SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	33
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	33
2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO-ARRIVATI	33
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	34
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	35
5. LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI	37
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	37
ALLEGATI	38

INTRODUZIONE

I. PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza per studenti con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi studenti in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'I.C.F. (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."*

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), comprendente:

- studenti **con disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- studenti **con disturbi evolutivi specifici**, tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (D.S.A., tutelati dalla legge 170/2010)
 - disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
 - funzionamento cognitivo limite (F.I.L.)
 - disturbi dello spettro autistico (A.S.D.)
 - deficit nell'area del linguaggio
 - deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe;
- studenti **con svantaggio** socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale, di altro tipo.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ

Il Protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli studenti con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (ATS, Provincia, enti di formazione, ...).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale	
DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Disabilità	
Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15.
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017

Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione.
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66.
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
D.M. N. 153 del 1 agosto 2023	Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
D.S.A.	
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative.
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Altri B.E.S.	
Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività).
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'Inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014. Chiarimenti.
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
OM n. 205 dell'11 marzo 2019	Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado – Anno scolastico 2018-2019
Studenti con background migratorio	
CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. Art. 45).
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini).
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale.
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014).
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r).
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'interculturalità".

5. SITI DI RIFERIMENTO

Ministero Istruzione e Merito

<http://www.miur.gov.it/bisogni-educativi-speciali>

6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

6.0. Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
➤ Disabilità visive	Diagnosi Funzionale (D.F.)
➤ Disabilità uditive	Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
➤ Disabilità intellettive	Profilo di Funzionamento (P.F.)
➤ Disabilità fisiche e motorie	(da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ Funzionamento cognitivo limite	Diagnosi
➤ ADHD	Diagnosi
➤ Disturbi dello spettro autistico	Diagnosi
➤ Disturbi del comportamento	Diagnosi
➤ Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
➤ Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
➤ Altre problematiche severe	Diagnosi
SVANTAGGIO	
➤ socio-economico	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
➤ linguistico-culturale	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
➤ comportamentale-relazionale	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe
➤ di altro tipo	Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe

6.1. Studenti con disabilità (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che “... la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

- b) *allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;*
- c) *a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera*". La certificazione di disabilità viene redatta dai medici specialisti dell'ATS/ASST/UONPIA (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD 10)* e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile. A tal fine, l'ATS/ASST/UONPIA redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle prestazioni professionali dell'ATS/ASST/UONPIA, il certificato, redatto da uno specialista esterno e accompagnato dalla relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentato al pediatra di fiducia o al medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento. Inoltre, la famiglia dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista scelto presti la sua collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

6.2. Studenti con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura, che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche, che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto, dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura, che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici, gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio, in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità". L'attestazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

viene effettuata da équipe private autorizzate, titolate a rilasciare la relativa certificazione insieme alla rete delle Neuropsichiatrie dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubbliche e private accreditate.

Ciascuna ATS ha costituito, in base alle modalità definite da Regione Lombardia, degli elenchi a valore regionale in cui iscrivere i soggetti autorizzati a effettuare l'attività di prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L. 170/2010. Per una prima diagnosi sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e per rivolgersi alle équipe private autorizzate, è necessario consultare l'elenco dei soggetti idonei al rilascio di certificazione pubblicato sui siti web delle ATS/ASST. Tali elenchi sono validi su tutto il territorio regionale.

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE, declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Studenti con deficit nell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbo che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste, in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Studenti con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbo che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste, in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Studenti con deficit da disturbo dell'attenzione e iperattività (ADHD)

Studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), che presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e, in alcuni casi, il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di Sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Studenti con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Studenti con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83): qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione. Si tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai

70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO.

f. Studenti con disturbi della condotta

Studenti che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spavalderia; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia) F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

6.3. Studenti in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato nelle seguenti tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- **linguistico-culturale:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure a situazioni di difficile di inserimento in un contesto culturale diverso;

- **comportamentale-relazionale:** legato ad un funzionamento problematico (con danno sullo studente, sugli altri o sul contesto).

In particolare per gli studenti che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio studenti di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche (da parte del CdC).

7. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di Sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli studenti con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei Consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di **Piano annuale per l'Inclusione (PI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).

Per quanto riguarda, invece, i **Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.)**, si rinvia alle pagine che seguono.

Azioni a livello territoriale

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova “governance” amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'Inclusione Territoriale (G.I.T.)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre, la Direttiva 27/12/2012 affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse, nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (AST, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

L'Istituto "V. Bachelet" partecipa alla rete di scopo provinciale per l'Inclusione di cui è scuola capofila l'IIS "G. Parini" di Lecco.

Il Centro Territoriale di Supporto della provincia di Lecco (CTS), con sede presso l'Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone, è il riferimento provinciale per favorire strategie d'utilizzo delle nuove tecnologie all'interno di percorsi educativi personalizzati di alunni diversamente abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il centro nasce grazie al progetto "Nuove tecnologie e disabilità", promosso dal MIM e attuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Scopo primario è quello di promuovere iniziative specifiche di formazione e consulenza rivolte a operatori scolastici, genitori e alunni.

Il CTS raccoglie al suo interno i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) dei tre distretti della provincia di Lecco: il distretto di Bellano (ICS Bellano), il distretto di Lecco (ICS Bosisio Parini) e il distretto di Merate (ICS Cernusco Lombardone). Questi centri lavorano in collaborazione tra loro e con il CTS per rispondere alle esigenze d'incontro, documentazione, formazione e consulenza per i dirigenti scolastici, per i docenti, per il personale non docente, per gli educatori, per le università, per gli enti locali, per gli enti preposti alla tutela della salute, per le forze sociali, per gli studenti e i genitori, coinvolti nei processi di inclusione degli alunni diversamente abili.

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo;

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017.

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione *"il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione"*. Compito della scuola è quello di essere *"una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione"*.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa fanno i genitori

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dello studente, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'approvazione, monitoraggio e verifica del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l'inclusione alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l'insegnante di Sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

2.2 Cosa fa la scuola

Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire allo studente con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di Sostegno e all'Assistente educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli studenti con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato.

I Docenti di Sostegno

"I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti." (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "*l'ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento all'assistenza al bagno, la cura della persona, l'aiuto e la vigilanza durante il pasto*".

Il Personale educativo-assistenziale: Assistenti educatori e Assistenti alla comunicazione

Il servizio di assistenza educativa scolastica viene attivato dal Comune singolo o associato, tenendo come riferimento la residenza dello studente disabile. Il lavoro dell'educatore rappresenta un supporto al processo educativo e di apprendimento e contribuisce a far entrare nella pratica educativa quotidiana della scuola il principio, secondo il quale, l'integrazione scolastica è determinata da una progettazione comune e condivisa dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, attenta a evidenziare le opportunità educative e formative realizzate dentro e fuori il contesto scolastico, che valorizzano e promuovono le capacità dello studente.

La responsabilità dell'educatore verso il Consiglio di classe si esplica:

- nella partecipazione alla stesura del Piano Individualizzato (PEI) e alla sua concretizzazione;
- nella verifica con il Consiglio di classe in relazione agli interventi attuati.

L'educatore opera per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità mentre, di riflesso, nell'intero sistema di vita di tutti gli studenti attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e i pari. L'agire educativo si esplicita attraverso la progettazione, la programmazione e la realizzazione di interventi individualizzati che promuovono lo

sviluppo e il benessere degli studenti con disabilità certificata e di interventi rivolti al gruppo classe (laboratori, lavori a piccolo gruppo, ecc.), che promuovano l'effettiva diffusione della cultura inclusiva all'interno dell'istituto scolastico. Gli interventi educativi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani Educativi Individualizzati degli studenti con disabilità e si svolgono in stretta collaborazione con il Consiglio di classe e sotto la supervisione complessiva del Dirigente Scolastico. È prevista l'assegnazione di una o più figure educative per plesso, a seconda del numero degli studenti con disabilità presenti, con un pacchetto di ore di Assistenza Educativa Scolastica, declinato su più studenti con disabilità certificata presenti in quell'istituto. L'AES è ponte con le opportunità del territorio nella costruzione di legami e relazioni con i diversi contesti sociali ed educativi che possono permettere progettazioni anche future per gli studenti. A tal fine l'AES si connette in varie fasi con il Servizio Sociale di base del comune di residenza, il Servizio di Aiuto all'Inclusione e alla Vita Indipendente degli Ambiti (SAI), il Servizio Educativo al Lavoro dei Comuni (SEL – Agenzia Mestieri Lombardia) e la Rete territoriale dei Servizi per le disabilità.

2.3 Cosa fanno gli specialisti

Gli specialisti contribuiscono, con l'istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l'aggiornamento della diagnosi clinica. Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei G.L.O. per l'approvazione, il monitoraggio e la valutazione del P.E.I., collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'inclusione nelle classi dell'Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I., collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.D.F. attraverso il confronto con la scuola e la famiglia, illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui lo studente può avere bisogno.

2.4 Cosa fa l'Ente locale

La Regione Lombardia garantisce servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

I servizi interessati sono quelli del trasporto scolastico (casa-scuola-casa) e dell'assistenza all'autonomia e comunicazione personale (art. 13, comma 3 della Legge 104/1992), organizzati e gestiti dai Comuni e che Regione promuove e sostiene attraverso l'erogazione di contributi. In particolare, si tratta di forme di inclusione scolastica e sociale e, più in generale, di strumenti necessari ed utili ad assicurare agli studenti con disabilità, il diritto allo studio e la piena partecipazione alla comunità scolastica.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie e gli studenti possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale dell'Inclusione. Al momento dell'iscrizione la famiglia dello studente fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sullo studente disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle relazioni finali. All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di Sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno e, successivamente, viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti curricolari e di Sostegno della scuola di provenienza e il nuovo Consiglio di Classe, a cui parteciperanno la Funzione Strumentale Inclusione, il coordinatore, il docente di Sostegno, il personale educativo e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. È importante accertarsi del fatto che la

documentazione che accompagna lo studente sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono previsti incontri di continuità con la scuola secondaria di primo grado, con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli studenti con disabilità. La realizzazione di percorsi laboratoriali strutturati sarà funzionale alla conoscenza del "nuovo" ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente. Alle attività parteciperanno gli studenti disabili insieme ai loro insegnanti e agli educatori.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dello studente in una classe ritenuta idonea all'inclusione dello stesso.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dello studente, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di Sostegno e dell'Assistente educatore, se previsto .

Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) è costituito dal Consiglio di Classe, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con lo studente, degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico.

Nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso, di norma entro la fine del mese di ottobre, eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di Sostegno, o frequenza irregolare dello studente nel primo periodo dell'anno, o segnalazione della condizione di disabilità in corso d'anno). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dallo studente e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal Dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

4. LA DOCUMENTAZIONE

Certificazione/Diagnosi Clinica

La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall'ATS/ASST o da uno specialista privato; la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.

L'ATS/ASST/UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria-Psicologia Infanzia e Adolescenza) attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione

internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile. L'aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legata all'evoluzione della patologia. E' compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.

Diagnosi Funzionale (D.F.)

La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista ad ogni passaggio di grado scolastico dello studente interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione. La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con lo studente.

L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è fondamentale per l'elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di settembre.

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.)

Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all'I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre la Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.) e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall'I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori, che devono consegnare all'Istituzione Scolastica la Certificazione per l'Integrazione Scolastica e il Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap appena ne entrano in possesso.

La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).

Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del P.E.I.. Costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. Ai fini della definizione del progetto di vita dello studente, la scuola coordina i lavori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'Azienda U.S.L. e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. La costruzione del P.D.F. si sviluppa a seguito di una fase di raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette sullo studente e colloqui con gli operatori della scuola, con i genitori, con i professionisti sanitari e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il Profilo Dinamico Funzionale illustra il funzionamento e le potenzialità dello studente e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Viene redatto utilizzando i modelli allegati all'Accordo di Programma provinciale 2016-2020 riferiti ai vari ordini di scuola. Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento in divenire, verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (art. 12 comma 8 L.104/92) sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.

Il Profilo di Funzionamento (P.F.)

Il D.lgs n. 66/17 e l'attuativo DM n. 182/2020 hanno introdotto nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. La riforma mancava di un tassello fondamentale, ossia le Linee Guida del Ministero della Salute con le indicazioni per la certificazione della disabilità in età evolutiva ai fini

dell'inclusione scolastica, nonché per la redazione del Profilo di Funzionamento (PF). Tali Linee Guida sono state pubblicate il 10 novembre 2022.

Il PF, propedeutico all'elaborazione del PEI, costituisce uno degli ultimi passaggi dell'iter delineato dalla riforma per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Esso ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, ne unifica le informazioni e le integra con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF e secondo lo schema valutativo introdotto dalle suddette Linee Guida; definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali per l'inclusione scolastica; è il documento necessario alla predisposizione del PEI; permette di monitorare i cambiamenti evolutivi dello studente in condizione di disabilità, dovuti alla storia naturale del problema di salute, alle modifiche indotte dai trattamenti e dagli interventi posti in essere a scuola e alle azioni correttive nei confronti dei fattori barriera presenti a scuola.

Il nuovo documento è redatto un'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, con la collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul Sostegno della scuola dove è iscritto lo studente.

Il PF si aggiorna al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Descrive dettagliatamente l'interazione del soggetto con i fattori ambientali, in riferimento allo svolgimento di una selezione di attività nei domini considerati, in termini di performance. Sono inoltre esaminati ed evidenziati i punti di forza del soggetto in età evolutiva, insieme ad altre informazioni utili alla definizione del PEI e del Progetto di vita.

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per lo studente con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo Dinamico Funzionale.

Il P.E.I. è predisposto per ogni studente con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativo-didattica di classe e d'Istituto. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dello studente con disabilità;
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il P.E.I. è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dello studente, in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo-relazionali, linguistiche e logiche;
- in rapporto alle effettive potenzialità dello studente rispetto al grado di istruzione.

Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (gennaio/febbraio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dello studente in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI CLINICA Indica la patologia specifica.	Specialista sanitario ASST dell'U.O.N.P.I.A.	All'atto della prima segnalazione.
DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione.	Specialista sanitario ASST dell'U.O.N.P.I.A.	Ad ogni passaggio di grado scolastico o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento.
CERTIFICAZIONE per l'INTEGRAZIONE SCOLASTICA Certificazione della disabilità finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni.	Commissione medico-legale di accertamento delle disabilità.	All'atto della prima segnalazione.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare, le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e relazionale.	Referente medico U.O.N.P.I.A., operatori socio-sanitari, Consiglio di Classe, personale educativo, famiglia, esperti esterni su richiesta della famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico (art. 12 commi 5 e 6 della L.104/92).	In ingresso alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo/secondo grado e può essere aggiornato in itinere.
PROFILO DI FUNZIONAMENTO A partire dall'1 gennaio 2019 sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.	Unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, composta da: - uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia del minore; - almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente territoriale di competenza.	All'atto della prima segnalazione.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Documento nel quale sono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia, le esperienze integrate sul territorio predisposti per lo studente con disabilità.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Formulato di norma entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

VERIFICA INTERMEDIA P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Al termine del primo trimestre/quadrimestre.
VERIFICA FINALE P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Al termine dell'anno scolastico.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (Legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dello studente certificato, ma devono essere idonee a valutarne il progresso in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione degli studenti con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009, par. 2.4.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l'insegnante curricolare, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per lo studente. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti allo studente. L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscano le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (assistente educatore, equipe socio-sanitaria, famiglia).

VALUTAZIONE INIZIALE

Nel caso di studenti con disabilità la scuola, in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui lo studente ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti, che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale lo studente viene o è inserito. Occorre favorirne l'accoglienza e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti, considerando i seguenti elementi:

1. contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito lo studente, soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dello studente e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di Sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del ragazzo.
4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli studenti.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sullo studente, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI, che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di Sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli studenti al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per lo studente e agli obiettivi individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante, sulla base di quanto svolto con lo studente e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste del ragazzo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dallo studente sulla base degli stimoli forniti, per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica sia con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con lo studente al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli studenti e a specifiche problematiche.

Per la valutazione degli studenti certificati L.104/92 si fa riferimento al D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 all'art.11.

Nella valutazione degli alunni/studenti con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del Piano Educativo Individualizzato. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove individualizzate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.

Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione, in base alla deliberazione del Consiglio di classe, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del D.lgs. 62/2017.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente Coordinatore di classe**, oppure
 - **il docente di Sostegno**, oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON D.S.A.

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità nell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:**
- **la disortografia:**
- **la disgrafia:**
- **la discalculia:**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia - disprassia**

Vi può inoltre essere comorbidità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- **A febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ATS/ASST o da soggetti idonei autorizzati al rilascio delle certificazioni, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.

Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria:

- deve essere aggiornata, se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento;
- deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo.

La scuola, come previsto dalla legge, **non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo**, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.

- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CTS, dovranno farne espressa richiesta scritta alla scuola, indirizzata alla Funzione Strumentale per l'Inclusione.
- **Dopo il Consiglio di Classe di novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola, ai sensi dell'art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ATS/ASST; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati, occorre che la famiglia richieda la conformità mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- La scuola **non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo**, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- Il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CTS dovranno farne espressa richiesta scritta alla scuola, indirizzata alla Funzione Strumentale per l'Inclusione.
- Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- Si ricorda ai genitori che:
 - la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo** e che, comunque, una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
 - per **l'accesso all'università** la diagnosi non deve essere antecedente a più di tre anni;
 - la **diagnosi deve essere aggiornata** e il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare o meno.
- Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'ordinanza ministeriale del mese di maggio relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES*, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

3.2 Cosa fanno i docenti

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il Coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **Nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con lo studente e la famiglia coinvolti.

- **Entro il Consiglio di Classe di novembre** o, se necessario, in un **Consiglio di Classe straordinario**, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico.
- **Entro la fine di novembre** i PDP verranno depositati in segreteria, nell'archivio digitale e nei fascicoli personali degli studenti.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare, insieme al CdC, l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

FASI	ATTORI	ATTIVITÀ E COMPITI
Fase preparatoria (entro il termine stabilito dal Ministero)	STUDENTE E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> - Nell'ambito del Progetto Orientamento lo studente con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. - La famiglia procede all'iscrizione dello studente secondo la normativa vigente (Legge 7 agosto 2012, n. 135). - La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza e prima condivisione (settembre e ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE REFERENTE INCLUSIONE STUDENTI CON DSA-ALTRI BES SEGRETERIA DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIE	<p>Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e il Referente studenti con DSA-altri BES.</p> <p>Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e del Referente inclusione alunni DSA-altri BES; inoltre informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate.</p> <p>I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dello studente con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli studenti stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.</p> <p>Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà di apprendimento legate al disturbo, presenta lo studente e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.</p>
Condivisione (novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia e dello studente.
Trasparenza e documentazione (durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	<p>Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dello studente, allegandone eventualmente copia al documento della prova eseguita; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità. <p>Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.</p>
Valutazioni	DOCENTI	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC

periodiche (gennaio/giugno)	DELLA CLASSE	l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
---------------------------------------	--------------	--

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni studente. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di **strumenti compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria, e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative.

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro utilizzo più facile e veloce.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione, si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via

generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere in senso sia cognitivo sia motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare lo studente, in fase preliminare, a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo studente, per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare, si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva lo studente abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di un'adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato. Seguono le condizioni succitate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (Liceo Linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'**"esonero"** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **"dispensa"** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta) sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza, piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

5.3 Verifica e valutazione

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- il **Coordinatore di classe**, oppure
- il **docente Referente per DSA-altri BES**, oppure
- la **Funzione Strumentale per l'Inclusione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli studenti con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli studenti con altri disturbi evolutivi specifici.

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (A.D.H.D.)
- funzionamento cognitivo limite (F.I.L.)
- disturbi dello spettro autistico (A.S.D.)
- deficit nell'area del linguaggio
- deficit nelle abilità non verbali
- altre problematiche severe.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti.

Difficoltà e disturbi di apprendimento.

Occorre distinguere tra:

- 1) **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni studente;
- 2) **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte ad uno studente con BES. Lo si dovrebbe riconoscere solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

Diagnosi e certificazione

- Per “**DIAGNOSI**” si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o, comunque, da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per “**CERTIFICAZIONE**” si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c’è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per uno studente con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC per adottare il PDP.:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c’è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), lo studente gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia lo studente e anche quale documentazione eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Referente per l’inclusione degli alunni con altri , per gli adempimenti di rito).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato, ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dello studente, ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni/studenti con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM n. 5699/2011) meglio descritte nelle allegare Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dello studente;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e lo condivideranno con lo studente e la famiglia coinvolti;
 - **a novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico;
 - **entro la fine di novembre** i PDP saranno archiviati digitalmente e depositati nei fascicoli personali degli studenti;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta **oltre il 31 marzo**, non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà la descrizione, all'interno del verbale, di come si intende procedere.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza degli studenti con D.S.A. Si precisa che per gli studenti che fanno parte di questa categoria di BES, la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- **il Coordinatore di classe**, oppure
- **il docente Referente per DSA-altri BES**, oppure
- **la Funzione Strumentale per l'Inclusione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, comportamentale-relazionale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli studenti in situazione di svantaggio.

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato nelle seguenti tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale;
- **linguistico-culturale**: legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure a situazioni di difficile inserimento in un contesto culturale diverso;
- **comportamentale-relazionale**: legato ad un funzionamento problematico (con danno sullo studente, sugli altri o sul contesto).

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: *“Ogni alunno/studente, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi studenti è possibile attivare percorsi personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/2013).

La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce i punti a seguire.

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni studente;

2) gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;

3) disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.*

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c’è certificazione (in riferimento alla L. 104/92 o L.170/10) decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per uno studente con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdCe per adottare il PDP.:

“In ultima analisi (...) nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno/studente, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione”.

In conclusione

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia lo studente e, anche, quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc. possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato, ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, valutando la possibilità di attivare un PDP (previo confronto con la famiglia).

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dello studente, ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 e DM n. 5699/2011, meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata, può farlo:

- a) **indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dello studente;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il Coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
- **ad ottobre** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con lo studente e la famiglia coinvolti;
- **a novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico;
- **entro la fine di novembre** i PDP verranno archiviati digitalmente e depositati nei fascicoli personali degli studenti;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP, mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la **richiesta** da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta **oltre il 31 marzo**, non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto; pertanto si privilegerà l'indicazione, all'interno del verbale, su come si intende procedere.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5, relativi all'accoglienza degli studenti con DSA. Si precisa che, per gli studenti che fanno parte di questa categoria di BES, la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, che verranno eventualmente fornite dal Ministero.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il Coordinatore di classe**, oppure
- **il docente Referente per DSA-altri BES**, oppure
- **la Funzione Strumentale per l'Inclusione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli studenti con background migratorio privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di integrazione degli studenti stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

2. L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO-ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo-arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee Guida 2014 precisano che *"... la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici"*.

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee Guida 2014 chiariscono che *"... la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, la scuola richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana, che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello studente e sugli studi effettuati"*.

Irrelevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che *"... l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia"* (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo-arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che, per gli studenti stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallo studente.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia, pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che: *"... in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario"*.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione

Il GLI svolge i seguenti compiti:

- a) cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri;
- b) formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR n. 394/1999 relativamente a:
 - *ripartizione degli studenti stranieri nelle classi;*
 - *individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie;*
 - *intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;*
 - *organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale, ecc.*
- c) svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei Consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/inclusione e dei risultati ottenuti.

Il GLI può avvalersi di figure di facilitatori linguistici o mediatori culturali individuati dalla scuola.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe. Nei primi due anni dall'ingresso in Italia dello studente e, in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, tale percorso viene descritto dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti con background migratorio.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP specifico, condiviso con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dello studente, ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi, come per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 e DM n. 5699/2011, meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata, può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dello studente;
- b) **predisponendo** (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e, in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, **un Piano Didattico Personalizzato specifico, con le tempistiche e modalità sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il Coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
 - **a ottobre** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con lo studente e la famiglia coinvolti (eventualmente con il supporto di un mediatore culturale individuato dall'Istituto);
 - **entro novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastico;
 - **entro fine novembre i PDP** verranno archiviati digitalmente e depositati nei fascicoli personali degli studenti;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Laboratori di Italiano - L2

Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di laboratori di Italiano-L2: *“Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano”* (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

I laboratori vengono attivati all’interno della scuola, in orari extra-curricolari, e sono gestiti da docenti che abbiano esperienza/competenze nell’insegnamento di Italiano-L2. Andrebbero concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o plurilingue, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli studenti non italofofoni, i docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L’iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dello studente straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l’incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l’elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con la Funzione Strumentale per l’Inclusione;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere lo studente.

La Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli studenti con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all’attivazione del Laboratorio di Italiano-L2

I docenti del Consiglio di Classe effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione, sia scritta sia orale.

Il Coordinatore del CdC interessato e la Funzione Strumentale per l’Inclusione valutano insieme:

- l’eventuale attivazione per lo studente di un laboratorio di Italiano-L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, ecc.);
- l’eventuale impiego del facilitatore linguistico/mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa, ...). Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

Predisposizione del PDP

Entro i due anni dall’arrivo in Italia dello studente, **nel periodo immediatamente successivo** di iscrizione dello studente, il Coordinatore, qualora ne valutasse l’esigenza, richiede l’intervento di un mediatore culturale. Seguirà il primo incontro di conoscenza fra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente. Il Coordinatore convoca il CdC per elaborare il **Piano Didattico Personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza, eventualmente con l’aiuto del mediatore culturale. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dello studente (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l’acquisizione;
- facilitare l’accoglienza del nuovo studente da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d’aula con il laboratorio di Italiano L2, se attivato.

Il Piano, approvato dal CdC, è presentato alla famiglia e allo studente, che dovranno sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente un mediatore culturale individuato dalla scuola.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire l'accoglienza dello studente. Esso ha come obiettivi:

- a) condurre lo studente ad apprendere l'Italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra studente neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di discipline.

In questa fase la relazione docenti-studenti migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli studenti stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il CdC., il GLI, eventualmente il Laboratorio di Italiano-L2 ed il mediatore culturale.

In questa fase il processo di insegnamento/apprendimento rivolto agli studenti stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.

A questo proposito il CdC aggiornerà il PDP, fondandolo sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

5. LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

In generale, lo studente non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in Italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli studenti stranieri neo-arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli studenti italiani di pari classe, tal altra diverse. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa. La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dello studente, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione (Dpr n. 22/2009) e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- il **Coordinatore di classe**, oppure
- il **docente Referente per DSA-altri BES**, oppure

- la Funzione Strumentale per l'Inclusione

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

ALLEGATI

Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili tramite Registro elettronico (o in Teams, nella cartella "Area Inclusione").

DISABILITÀ

- Modello PEI per studenti con disabilità
- Modello PDF per studenti con disabilità

DSA e altri BES

- Modello PDP per studenti con DSA/disturbi del neurosviluppo
- Modello PDP per studenti con svantaggio (altri BES)
- Modello PDP per studenti con svantaggio linguistico-culturale (con background migratorio)

Protocollo operativo per la predisposizione e consegna di PEI - PDP